

ATTO DD 305/A1511C/2024**DEL 10/06/2024****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO****A1511C - Politiche dell'istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche**

OGGETTO: Art. 14 della l.r. 28/2007 e s.m.i. “Azioni per concorrere al funzionamento delle scuole dell’infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali” - D.G.R. n. 13-7555 del 16 ottobre 2023 - Esiti dell’iter istruttorio relativo alle istanze di contributo presentate per l’a.s. 2023/2024 a valere sull’Avviso pubblico approvato con D.D. n. 561 del 24 ottobre 2023. Approvazione elenchi delle istanze ammissibili, ammissibili con riserva e delle istanze escluse.

Visto l’articolo 14 della legge regionale n. 28 del 28 dicembre 2007 a norma del quale la Regione Piemonte, riconoscendo la funzione sociale e formativa svolta sul proprio territorio dalle scuole dell’infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali purché non abbiano fine di lucro e siano aperte alla generalità dei cittadini, assegna specifici contributi al fine di concorrere alle spese di funzionamento che tali servizi educativi sostengono nel corso dell’anno scolastico;

Vista la D.C.R. n. 367-6857 del 25 marzo 2019 “Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) Articolo 27 - Atto di indirizzo per l’attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio”;

Vista la D.G.R. n. 13-7555 del 16 ottobre 2023 “Approvazione, per l’a.s. 2023/2024, delle azioni per concorrere al funzionamento delle scuole dell’infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali. Spesa prevista di complessivi euro 7.700.000,00”;

Vista la D.D. n. 561 del 24 ottobre 2023 “Approvazione dell’Avviso pubblico per il finanziamento delle scuole dell’infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali al fine di concorrere alle spese di funzionamento sostenute nel corso dell’a.s. 2023/2024. Prenotazione di impegno di complessivi euro 7.700.000,00 a valere sui capitoli 151941 e 189653 dell’annualità 2024 del bilancio di previsione finanziario 2023/2025”;

Visto il D.M. n. 20 del 6 febbraio 2024 (Criteri e parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l’a.s. 2023/2024);

Richiamato, ai sensi delle disposizioni sopra riportate e in ordine ai requisiti di ammissibilità a contributo, quanto segue:

a) l'intervento finanziario della Regione Piemonte si attua tramite i Comuni i quali sottoscrivono con le scuole dell'infanzia paritarie specifiche convenzioni redatte in conformità allo schema tipo approvato con D.G.R. n. 32-8907 del 4 giugno 2008;

b) qualora il Comune territorialmente competente non ritenga opportuno accogliere l'istanza presentata dalla scuola per attivare tale rapporto convenzionale la Regione può, in presenza di particolari situazioni e per mantenere il servizio in zone disagiate, assegnare il sostegno direttamente alle scuole dell'infanzia paritarie che ne facciano richiesta; in tale caso l'ammissione dell'istanza al contributo è subordinata alla formulazione da parte del Comune di specifico parere all'interno del quale sia dichiarata la sussistenza di una o più delle particolari situazioni previste dalla normativa vigente;

c) in base ai criteri stabiliti dall'Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio e dal D.M. n. 20 del 6 febbraio 2024 (Criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'a.s. 2023/2024) hanno titolo al sostegno le sezioni di scuola dell'infanzia costituite e funzionanti con un numero minimo di 15 alunni fatta eccezione per le scuole con sezione unica per le quali il numero minimo previsto è di 8 alunni; queste ultime possono essere riconosciute ai fini contributivi anche se sottodimensionate rispetto al numero minimo previsto qualora ammesse al finanziamento statale a seguito di valutazione del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente per situazioni del tutto eccezionali per rilevanza sociale e territoriale, così come previsto dall'art. 6 del sopracitato D.M.;

d) a seguito della sentenza n. 292/2016 del Consiglio di Stato, il requisito dell'assenza di "fini di lucro", individuato dall'art. 14, comma 1, della l.r. 28/2007 come requisito essenziale che ciascuna scuola dell'infanzia paritaria deve possedere ai fini dell'accesso ai contributi previsti dalla stessa norma, deve essere inteso in senso oggettivo. In tale accezione, non è sufficiente verificare la natura giuridica dell'ente che gestisce la scuola: le attività didattiche possono considerarsi effettuate con modalità non commerciali quando la scuola paritaria svolge il servizio scolastico "a titolo gratuito o dietro versamento di un corrispettivo tale da coprire soltanto una frazione del costo effettivo del servizio". Il relativo parametro di riferimento, individuato dal D.M. n. 20 del 6 febbraio 2024, è quello del corrispettivo medio (Cm) ovvero la media degli importi annui che vengono corrisposti alla scuola dalle famiglie, il quale deve essere inferiore al costo medio per studente (Cms) stabilito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per le scuole dell'infanzia relativamente all'a.s. 2023/2024 in euro 6.497,58;

e) gli enti che hanno beneficiato per annualità precedenti del sostegno assegnato dalla presente misura sono ammessi alla contribuzione prevista per l'a.s. 2023/2024 qualora abbiano ottemperato, nelle modalità e nelle scadenze indicate da questo Settore regionale, alla rendicontazione di quanto ricevuto; in caso di inadempienza le istanze presentate sono ammesse con riserva consentendo agli interessati di sanare l'irregolarità entro la scadenza di seguito indicata;

f) le istanze presentate da enti gestori di scuole non convenzionate il cui DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rileva posizioni irregolari sono ammesse con riserva consentendo agli interessati di sanare la propria irregolarità entro la scadenza di seguito indicata.

Preso atto che relativamente all'a.s. 2023/2024 sono pervenute allo scrivente Settore regionale complessivamente n. 240 istanze di richiesta contributo di cui n. 213 presentate da Comuni e n. 27 presentate, come previsto dal comma 4, art. 14 della l.r. 28/07, da scuole dell'infanzia paritarie non convenzionate;

Considerato che, a seguito dell'istruttoria espletata dagli uffici regionali, è emerso quanto segue:

in relazione ai criteri di cui alla lettera b):

relativamente alle istanze presentate dalle seguenti scuole dell'infanzia paritarie non convenzionate ubicate in Torino:

- Associazione Sostenitori Scuola Rudolf Steiner
- Delle Lingue e delle Arti – ARTO' (ente gestore cooperativa ASSISTE)
- M. Montessori
- Immacolata (ente gestore Istituto Suore Immacolatine)

non risulta pervenuta la dichiarazione da parte del Comune di Torino relativa alla sussistenza di almeno una delle particolari situazioni previste dalla scheda tecnica allegata alla D.G.R. n. 13-7555 del 16 ottobre 2023 e dall'Avviso pubblico di finanziamento approvato con D.D. n. 561 del 24 ottobre 2023 quale requisito obbligatorio a supporto dell'ammissione della scuola alla contribuzione.

Pertanto, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/90, è stato comunicato agli enti gestori delle scuole interessate, con nota avente i seguenti estremi di protocollazione, il relativo preavviso di rigetto dell'istanza presentata:

- Rudolf Steiner (prot. 18.177 del 30 aprile 2024)
- ARTO' (prot. 18.183 del 30 aprile 2024)
- M. Montessori (prot. 18.172 del 30 aprile 2024)
- Immacolata (prot. 18.176 del 30 aprile 2024)

Le istanze presentate dalle suddette scuole non convenzionate risultano pertanto non ammissibili al contributo in argomento.

in relazione ai criteri numerici di cui alla lettera c):

1) non risultano ammissibili al contributo in quanto non rispondenti ai criteri numerici minimi previsti per aver titolo al sostegno le seguenti sezioni:

- 1 sezione costituita da n. 13 alunni presso la scuola dell'infanzia "Petitti" istanza presentata dal Comune di Montanaro (TO) per n. 2 sezioni con riconoscimento di n. 1 sezione;
- 1 sezione costituita da n. 12 alunni presso la scuola dell'infanzia "Musso Tealdi" istanza presentata dal Comune di Rivara (TO) per n. 2 sezioni con riconoscimento di n. 1 sezione;

2) le sezioni non rispondenti ai criteri numerici minimi previsti per aver titolo al sostegno vengono ammesse al contributo qualora, nelle restanti sezioni della medesima scuola, si rilevi un'eccedenza superiore ai 15 alunni sufficiente a compensare il numero degli alunni mancanti nella sezione sottodimensionata, consentendo il raggiungimento del requisito numerico minimo; pertanto, ai sensi del predetto criterio, risultano ammissibili al contributo:

- n. 1 sezione costituita da n. 12 alunni (totale n. 3 sezioni con alunni 23+19+12) istanza presentata dal Comune di Serravalle Scrivia (AL) - scuola dell'infanzia "M. Divano";
- n. 1 sezione costituita da n. 14 alunni (totale n. 2 sezioni con alunni 18+14) istanza presentata dal Comune di Grugliasco (TO) - scuola dell'infanzia "Bolle di musica";

3) in caso di istanze in cui sono state dichiarate più sezioni non rispondenti ai criteri numerici minimi previsti per aver titolo al sostegno vengono riconosciute, ai fini dell'assegnazione del contributo, le sezioni qualora la somma degli alunni frequentanti consenta il raggiungimento del requisito numerico minimo di 15 alunni; pertanto, ai sensi del predetto criterio, risultano ammissibili al contributo:

- l'istanza presentata dal Comune di Asti relativamente alla scuola dell'infanzia "Vittorio Valente" in cui sono state dichiarate n. 2 sezioni costituite da 13+13 alunni con il riconoscimento di n. 1 sezione;
- l'istanza presentata dal Comune di Novara relativamente alla scuola dell'infanzia "Anna Pozzo" in cui sono state dichiarate n. 2 sezioni costituite da 14+12 alunni con il riconoscimento di n. 1 sezione;

4) le seguenti sezioni ubicate in scuole a sezione unica, risultate sottodimensionate rispetto al numero minimo previsto di 8 alunni, vengono riconosciute ai fini contributivi in quanto ammesse al finanziamento statale a seguito di valutazione del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente per situazioni del tutto eccezionali per rilevanza sociale e territoriale come previsto dall'art. 6 del D.M. n. 20 del 6 febbraio 2024 (nota U.S.R. Piemonte prot. 9.192 del 3 giugno 2024):

- n. 1 sezione costituita da n. 4 alunni presso la scuola dell'infanzia "Asilo infantile" istanza presentata dal Comune di Campiglia Cervo (BI);
- n. 1 sezione costituita da n. 7 alunni istanza presentata dalla scuola dell'infanzia "O. Rivetti" sita in Sala Biellese (BI);
- n. 1 sezione costituita da n. 4 alunni presso la scuola dell'infanzia "Asilo Infantile" istanza presentata dal Comune di Formazza (VCO);

in relazione ai criteri di cui alla lettera e):

i seguenti Comuni:

- Bagnolo Piemonte (CN)
- Nichelino (TO)
- Orbassano (TO)
- Rivoli (TO)
- San Benigno Canavese (TO)

non hanno trasmesso la documentazione predisposta dallo scrivente Settore (Mod. REN.CO) ai fini della rendicontazione del contributo ricevuto per l'a.s. 2022/2023 la cui scadenza era fissata al 15 maggio 2024. Pertanto le istanze presentate dai sopraccitati Comuni risultano ammissibili con riserva al contributo in argomento consentendo agli interessati di sanare l'inadempienza entro la scadenza di seguito indicata;

L'istanza presentata dal Comune di Salbertrand (TO) risulta pervenuta in data 1 dicembre 2023 e pertanto fuori termine rispetto alla scadenza prevista dall'Avviso pubblico di finanziamento al 30 novembre 2023; il Comune di Salbertrand, con nota prot. n. 4739 del 19 dicembre 2023, ha informato di non avere provveduto alla trasmissione dell'istanza entro la scadenza prevista a causa di un disguido organizzativo interno richiedendo contestualmente l'ammissione in sanatoria della medesima; considerato che il contributo in argomento costituisce un sostegno economico fondamentale per il funzionamento delle scuole dell'infanzia beneficiarie e, dato il motivato inconveniente e non ostando altri elementi, si ritiene opportuno, al fine di garantire la continuità del servizio educativo erogato, ammettere l'istanza.

Dato atto, alla luce di quanto sopra esposto, dei seguenti esiti finali in ordine alle n. 240 domande pervenute ed esaminate:

n. 231 istanze risultano ammissibili all'assegnazione dei contributi in argomento in quanto rispondenti ai requisiti richiesti dall'Avviso pubblico approvato con D.D. n. 561 del 24 ottobre 2023 di cui n. 208 presentate da Comuni così come riportati nell'allegato A/1 e n. 23 presentate da scuole dell'infanzia paritarie non convenzionate così come elencate nell'allegato A/2 entrambi allegati parti integranti e sostanziali della presente determinazione;

n. 5 istanze risultano ammissibili con riserva all'assegnazione dei contributi in argomento per le motivazioni espresse all'interno dell'allegato B, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

n. 4 istanze risultano non ammissibili dall'assegnazione del contributo in argomento per le motivazioni così come dettagliate dell'allegato C, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Ritenuto, pertanto, alla luce di tali esiti, di procedere ad approvare ai soli fini amministrativi i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- l'allegato A/1 (Comuni) e l'allegato A/2 (Scuole dell'infanzia paritarie non convenzionate), riportanti gli elenchi delle istanze ammissibili a contributo riportando per ciascuna il numero delle sezioni riconosciute;
- l'allegato B relativo alle istanze ammissibili con riserva per le motivazioni ivi indicate, dando atto che gli enti interessati dovranno, **entro il 24 giugno 2024**, trasmettere le integrazioni necessarie a sanare le inadempienze riscontrate ai fini dello scioglimento della riserva; in caso di mancato riscontro entro il termine previsto le istanze presentate non potranno essere ammesse alla contribuzione;
- l'allegato C relativo alle istanze non ammissibili a contributo per le motivazioni ivi riportate

Ritenuto altresì di procedere con successivo e distinto provvedimento, a seguito della definizione degli esiti relativi alle istanze ammesse con riserva indicate nell'allegato B, all'assegnazione dei contributi ai soggetti beneficiari e al conseguente piano di riparto delle risorse prenotate con D.D. n. 561 del 24 ottobre 2023 assumendo i correlati impegni di spesa.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri impliciti per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Vista la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i. e la Legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e s.m.i.;
- Visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i;

- Visti gli articoli 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), come da ultimo modificata dalla l.r. 26/2015;
- Visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.i;
- Visti gli art. 23 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e s.m.i.;
- Vista la D.G.R. n. 38-6152 del 02 dicembre 2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017";
- Visto il Regolamento 21 dicembre 2023 n. 11/R "Modifiche al Regolamento Regionale 16 luglio 2021 n. 9/R" (Regolamento Regionale di contabilità della Giunta Regionale);
- Vista la D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- Vista la Legge regionale del 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026". (Bollettino Ufficiale n. 12 Supplemento ordinario n. 5 del 27 marzo 2024);
- Vista la D.G.R. del 27 marzo 2024 n. 5-8361 "Legge regionale del 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024- 2026";
- In armonia con la D.C.R. n. 367-6857 del 25 marzo 2019 "Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) Articolo 27 - Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio;

DETERMINA

- di approvare, per le motivazioni dettagliate in premessa ed ai sensi dell'art. 14 della l.r. n. 28 del 28 dicembre 2007 e s.m.i., in ordine alle istanze presentate a valere sull'Avviso pubblico approvato con D.D. 561 del 24 ottobre 2023, i seguenti elenchi:

a) l'elenco delle n. 231 istanze ammissibili a contributo presentate dagli enti elencati all'interno degli allegati A/1 (Comuni) e A/2 (Scuole non convenzionate), parti integranti e sostanziali della presente Determinazione, riportando per ciascun beneficiario il numero delle sezioni riconosciute ai fini contributivi;

b) l'elenco delle n. 5 istanze ammissibili a contributo con riserva presentate dagli enti elencati all'interno dell'allegato B, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per le motivazioni a fianco di ciascuno riportate disponendo che tali enti trasmettano **entro il 24 giugno 2024** quanto necessario per lo scioglimento della riserva; in caso di mancato riscontro entro il termine previsto le istanze presentate non

potranno essere ammesse alla contribuzione;

c) l'elenco delle n. 4 istanze non ammissibili a contributo di cui all'allegato C, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per le motivazioni ivi riportate;

d) di dare atto che, con successivo provvedimento, a seguito della definizione degli esiti relativi alle istanze ammesse con riserva indicate nell'allegato B, si procederà all'assegnazione dei contributi ai soggetti individuati come beneficiari con conseguente piano di riparto delle risorse prenotate con D.D. n. 561 del 24 ottobre 2023 assumendo altresì i correlati impegni di spesa.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri impliciti per il bilancio regionale.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza del suddetto atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1511C - Politiche dell'istruzione, programmazione e
monitoraggio strutture scolastiche)
Firmato digitalmente da Germana Romano

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato_A1.pdf
2. Allegato_A2.pdf
3. Allegato_B.pdf
4. Allegato_C.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento